

CIRCOLARE NOVEMBRE 2013

II° ACCONTO SOGGETTI IRES

Con la pubblicazione in data 2 dicembre nella Gazzetta Ufficiale di un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri è stato stabilito che i soggetti IRES (diversi da quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi) sono tenuti al versamento degli acconti nella misura del 102,5%; tale incremento è valido anche ai fini dell'IRAP. Per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES calcoleranno l'acconto dell'IRES e dell'IRAP in misura pari al 101,5%. Il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRES e IRAP dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 è stato fissato al 10 dicembre 2013; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine coincide con il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. Per i contribuenti che, nei giorni scorsi, hanno corrisposto gli acconti IRES e IRAP sulla base della "vecchia" misura del 101%, è possibile integrare i versamenti, entro il prossimo 10.12.2013, versando la relativa differenza, senza interessi né sanzioni.

IMU

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cosiddetto Decreto IMU secondo il quale è escluso il versamento della seconda rata per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi gli immobili di pregio);
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie;
- i terreni agricoli – compresi quelli non coltivati – posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Ias) iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale.

A sorpresa, tuttavia, il decreto prevede che in tutti i casi in cui il Comune abbia deliberato una aliquota IMU sull'abitazione principale superiore a quella standard (ossia superiore allo 0,4%), i contribuenti saranno tenuti a versare il 40% della differenza tra aliquota comunale e aliquota standard entro il 16 gennaio 2014.

Solo per il 2013, inoltre, è prevista una deducibilità pari al 30% da IRES e IRPEF dell'IMU pagata dalle imprese sugli immobili strumentali, mentre resta confermata l'indeducibilità dall'IRAP.

DETRAZIONI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Il disegno di Legge di stabilità 2014, approvato dal Senato, contiene importanti novità sui bonus per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio, per determinati interventi antisismici e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In relazione alla detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi da 344 a 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 è stabilito che l'aliquota sia pari al:

- 55% per le spese sostenute fino al 05.06.2013;
- 65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dall'01.01.2015 fino al 31.12.2015.

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del:

- 65% per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 30.6.2015;
- 50% per le spese sostenute dall'01.07.2015 al 30.06.2016.

La detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, invece, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare, è pari al:

- 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;
- 40% per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

Inoltre, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (con determinate caratteristiche), la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014.

DEDUCIBILITA' LEASING

Grazie ad un maxiemendamento presentato recentemente alla legge di stabilità dovrebbe aumentare la convenienza fiscale del leasing per imprese e lavoratori autonomi; nello specifico vengono accelerati i tempi di ammortamento fiscale dei beni acquisiti in locazione finanziaria, ossia per i contratti con opzione finale di acquisto. Attualmente, nel leasing finanziario, la deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale; regole specifiche riguardano il leasing immobiliare (deducibilità variabile tra 11 ed 18 anni) e di autovetture non strumentali (stesse tempistiche dell'ammortamento). Il maxiemendamento interviene sugli articoli 54 e 102 del TUIR per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge. Sia per le imprese che per i lavoratori autonomi viene prevista una durata fiscale del *leasing* in 12 anni per gli immobili e pari alla metà del periodo di ammortamento per i beni strumentali. Le novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche i veicoli commerciali e industriali; sulle autovetture (diverse da quelle strumentali e quelle assegnate ai dipendenti) resta a quattro anni il regime di deducibilità dei canoni. Le novità non hanno impatti in ambito IRAP.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sembenotti